



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 67

in data 09/05/2014

OGGETTO:

Istituzione del divieto temporaneo di transito e di sosta ambo i lati in un tratto di Via Monteverdi per sosta macchine agricole e benedizione campi in occasione della processione in onore di Sant'Isidoro - 10 maggio 2014 dalle 17:30 alle ore 19:30

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Considerato che il giorno 10 maggio 2014 si svolgeranno le manifestazioni religiose di cui alla festività di Sant'Isidoro, Patrono degli Agricoltori, con la solenne processione serale dei fedeli a piedi e con macchine agricole in alcune strade del centro abitato;

Vista la richiesta presentata dal signor Roberto Spiga, nato a Cagliari l'11 agosto 1982, residente a Sestu in Via Monserrato 172, quale presidente del Comitato Organizzatore della Festa di Sant'Isidoro, per l'emissione eventuale di un'ordinanza istitutiva per il giorno sabato 10 maggio 2014, a partire dalle ore 17,00, del divieto temporaneo di sosta in Via Monteverdi, onde consentire il transito agevole dei fedeli e, in particolare, delle macchine agricole e un giogo di buoi;

Considerato che si prevede per tale manifestazione religiosa un notevole afflusso di fedeli, in particolare di agricoltori con i loro trattori, per cui si rende necessario salvaguardare la circolazione stradale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, dato che nella Via Monteverdi sarà effettuata la benedizione dei campi con sosta temporanea dei trattori agricoli;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ordina

il giorno sabato 10 maggio 2014 (festa di Sant'Isidoro), dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e, comunque, fino al termine della processione religiosa, è disposto il divieto di transito e di sosta ambo i lati in Via Monteverdi, nel tratto compreso tra le vie Bellini e della Croce

Demanda

- al settore Ambiente e Servizi Tecnologici di disporre la relativa segnaletica stradale temporanea regolamentare, almeno 48 ore prima della manifestazione;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

– entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

– entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana